



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [ufficiotecnico@comunemale.it](mailto:ufficiotecnico@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

**SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

**N. 217 / UTC DEL 28.12.2017**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MALE' - AFFIDO INCARICO A DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. CON SEDE IN ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019.**  
**CIG: N. Z81219798E**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso come il D.P.R. 236/88, del 24.05.1986, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/778, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, abbia introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche, individuando precise modalità di effettuazione dei controlli per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano.

Preso atto che l'art. 7 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, abrogativo del sopra richiamato testo, prevede che:

*Controlli interni*

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Considerato inoltre che la L. 05/01/1994 n. 34 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche" prevede espressamente all'art. 26, l'obbligo da parte del gestore di dotarsi di laboratorio gestionale interno ai fini di cui sopra o di stipulare apposita convenzione con altro soggetto gestore dotato di tale laboratorio.

Dato atto che il Comune, non disponendo di un proprio laboratorio, sulla base di precedenti atti affidò a soggetti terzi il servizio in parola, disciplinando il rapporto sulla base di appositi contratti onde garantirsi l'effettuazione regolare dei controlli periodici.

Che scadendo il rapporto in essere a far data 31 dicembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore della L. 191 del 30 luglio 2004, questo Comune non potendo aderire a convenzioni stipulate con CONSIP S.p.A, ha indetto propria procedura selettiva che utilizzando i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, consentisse di definire l'acquisto di servizi comparabili utilizzando procedure telematiche, vero che la stipula di un contratto in violazione di quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa.

Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto previsti nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione, è un mercato digitale in cui le PA, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che *"... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ..."*.

La gestione degli acquisti ai sensi degli artt. 21, 39 ter della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. È disciplinata mediante Richiesta di Offerta sul ME-PAT, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso a seconda della tipologia di contratto prestazionale da approvarsi.

Per quanto sopra la struttura tecnica, giusta RDO n. 50172 dd. 23.11.2017, ha diramato invito a tre ditte regolarmente iscritte ed in possesso di certificazione ACCREDIA, gestendo con

unica procedura l'affido del Servizio relativo a questo Comune, a quello di Croviana, di Terzolas e alla Gestione associata Acquedotto di Centonia, rete sovracomunale.

Constatato che come da verbale di gara dd. 07.12.2017, risultano aver riscontrato due ditte interpellate, per poi risultare miglior offerente, avendo accettato le condizioni di gara, il fac simile di convenzione allegato, oltre al disciplinare tecnico, la Dolomiti Energia Holding S.p.a., con sede in Rovereto, V. Alessandro Manzoni, civ. 24, P. IVA 01614640223, che ha confermato di poter gestire il servizio per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019, a fronte di un corrispettivo complessivo riferito al Comune di Malé, di 4.908,00.- oltre ad IVA, pari a € 5.987,76.- su base annua.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2019.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'assunzione a bilancio dell'onere di spesa relativo all'affido a Dolomiti Energia Holding S.p.a., con sede in Rovereto, V. Alessandro Manzoni, civ. 24, P. IVA 01614640223, della effettuazione dei controlli interni sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di Malé dal 01.01.2018 e fino a tutto il 31 dicembre 2019, ciò per le finalità e gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 del 02.02.2001 e dell'art. 26 della L. 05/01/1994 n. 34 e s.m., ciò ad un costo su base annua pari ad € 4.908,00.-, oltre a IVA nella misura di legge.
2. Di dare atto che il rapporto si intenderà regolato dal presente provvedimento, cui si riconosce valore contrattuale, del quale fanno parte ancorché materialmente non allegati gli atti di gara e segnatamente la lettera invito, la convenzione e il disciplinare tecnico accettato dall'aggiudicatario.
3. Di disporre l'invio di comunicazione a Dolomiti Energia Holding S.p.a., per la sua sottoscrizione e restituzione, considerando perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 e segg. del Codice Civile.
4. Di impegnare la spesa di Euro 11.975,52.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA				01614640223		Z81219798E		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
5.987,76	09	04	1	03	06.3	2017	2018	91
5.987,76	09	04	1	03	06.3	2017	2019	91
cap. art.	descrizione							
9431/120	Servizio analisi acqua - Servizio idrico integrato							
conto finanziario	descrizione							
U.1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato							

5. Di dare atto che, in considerazione della durata biennale del contratto, sarà tenuto conto del relativo impegno nella formazione del bilancio per l'esercizio 2019, al fine di garantire la necessaria dotazione finanziaria nel capitolo di spesa indicato al precedente punto 4.
6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di stabilire che l'assegnatario del servizio (identificato con il CIG: N. Z81219798E) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 28.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to – ing. Noemi Stablum -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

**CIG: N. Z81219798E**

Malé lì, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---